



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Carlo Levi"

Viale Italia, 34 - 85037 SANT'ARCANGELO (PZ)

(Sez. Assoc.: Liceo Scientifico-Liceo Linguistico PZPS017017 e I.T.A.F.M. PZTD017013 in Sant'Arcangelo)

Cod.Fisc.:82000830768 - C.M: PZIS01700R - Codice Univoco: UFSXVU - C/c Post.n. 17305749 - tel. ☎ Presid. 0973/612450 - Segret. 0973/611826
☎ Fax 0973/091203 - E-Mail ✉: pzis01700r@istruzione.it - E-Mail Certificata ✉: pzis01700r@pec.istruzione.it - Sito Internet www.isisantarcangelo.edu.it



Prot.n. 5859/I

Sant'Arcangelo, 12/10/2023

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

Regolamento approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. del
26/09/2023 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 del 10/10/2023

Art. 1 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;

Legge 11/11/1975 n. 584;

Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;

Direttiva PCM 14/12/1995;

Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;

Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;

Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;

Circolare 2/Sanità/2005 14 gennaio 2005

Circolare 3/Sanità/2005;

Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;

Legge 16/01/2003 n.3;

art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;

DPCM 23/12/2003;

Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)

Decreto Legislativo 81/2008;

Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128;

Quest'ultimo D.L. ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013 (l'articolo 51) con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi:

"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo”.

ART. 2 - Finalità

Il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Lgs.vo 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14b dicembre 1995), in tutti i locali, cortili e altre aree all'aperto di pertinenza dell'edificio scolastico;
- h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;
- i) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (*culpa in educando*) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 3 – Spazi e persone soggetti al divieto di fumo

1. È stabilito il divieto di fumo per tutti (utenti interni ed esterni) e in tutti gli spazi dell'Istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'edificio scolastico (scale di emergenza antincendio, cortili, parcheggi, ingressi, porticati, giardini, campetti e impianti sportivi);
2. Negli ambienti scolastici interni ed esterni sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.
3. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche sia nei locali chiusi che nelle aree di pertinenza all'aperto delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

2. È compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle

3. I responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone: per il LICEO: prof.ssa Samantha Petrone, Prof. Giuseppe De Filippo, Prof. Maria Ramunno, Prof. Nicola Mastrosimone; per l'ITAFM: prof. Mario Brancale.

4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.

5. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

6. I responsabili preposti che continuano a prestare servizio nella Scuola restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

7. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

8. Il personale incaricato di funzione di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 5 - Sanzioni

1. Così come stabilito dall'articolo 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art.52, comma 20, del 28/12/2001 n.448, e dall'art.10 Legge 689/1981, come modificato dall'art.96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (art.16 legge 24 novembre 1981 n. 689).

2. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

3. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Allo stesso modo anche gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare con finalità educative, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno o della comprensione del disvalore della azione commessa,

irrogabile secondo procedura prevista nel Regolamento di Istituto e nel Regolamento di disciplina.

Art. 6 – Pagamento contravvenzioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a. - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 1317 e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IISS Carlo Levi Sant’Arcangelo Verbale N. ____ del ____);
 - b. - direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c. - presso gli Uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 – Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l’“autorità competente” di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell’Istituto.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all’invio del modello F23 per il pagamento.
4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far pervenire all’Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell’Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 8 - Modalità organizzative

1. Il Dirigente Scolastico e l’RSPP sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

Art. 9 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Lombardi



Allegati alla procedura

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;

Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;

Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;

Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981;

Allegato E: Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo;

Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo.

**ALLEGATO A - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA
VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE**

Verbale n. / (anno)

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____ nei locali _____/area
all'aperto di pertinenza della scuola _____,

alle ore _____ il sottoscritto _____ incaricato
dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con
provvedimento del Dirigente scolastico n. ____ del _____;

ha accertato che il Sig. _____, nato a
_____ il _____ residente _____ Via _____

identificato con _____, in servizio presso (se dipendente)

_____ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto

_____ (sorpreso
nell'atto di fumare nel; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

Il trasgressore dichiara:

Per i motivi suddetti, commina allo/a stess ... una ammenda pari a €; si allega un modulo F23
precompilato, con le opportune istruzioni. AVVERTENZA Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584,
e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00. Da effettuarsi: 1. con pagamento diretto al Concessionario del
Servizio Riscossione Tributi della Provincia di POTENZA; 2. con delega alla propria banca al pagamento; 3.
presso gli uffici postali. Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire
compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del
concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo

131T, corrispondente alla voce "Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio e la
causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico CARLO LEVI-
S'ANTARCANGELO). Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il
versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni
dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del
presente verbale di contestazione. Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto
pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto,
con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui
all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data
di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e
documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il responsabile preposto _____

ALLEGATO B - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.

Al Sig. Prefetto

della Provincia di POTENZA

Via _____

85100 POTENZA

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ responsabile preposto Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Lombardi

**ALLEGATO C - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI
RICEVUTA DI VERSAMENTO**

Prot. n.

Al Sig. Prefetto

della Provincia di POTENZA

VIA _____

85100 POTENZA

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n.del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.

Pertanto, ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Lombardi

**ALLEGATO D - NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO
MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981**

Prot. n.

Raccomandata AR

Ai Sig.

genitori dell'alunno

Classe

Via

.....

OGGETTO: Processo verbale n..... del Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, nei locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via, Comune di, il sottoscritto....., in qualità di responsabile preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che: l'alunnnat ... a (...) e residente a(.....), Via, ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione scolastica (o negli spazi e nelle aree della scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata, nonché il servizio di vigilanza; Pertanto l'allievo è soggetto ad una ammenda pari a € ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Docente Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di Potenza scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lucia Lombardi

**ALLEGATO E - NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI INFRAZIONE
DEL DIVIETO DI FUMO**

Prot. n.

A tutto il personale dell'Istituto Carlo Levi di Sant'Arcangelo

Agli studenti

Alle famiglie

All'ALBO ON LINE

Oggetto: Attribuzione funzioni di Responsabile preposto in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, il seguente personale:

.....

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Lombardi

ALLEGATO F - ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Le Istituzioni Scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare”, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico Carlo Levi, Sant’Arcangelo”. L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati. La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 –legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l’importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00). La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €). È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR). Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato: - in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’istituto scolastico IIS Carlo Levi, Sant’Arcangelo; - presso la Tesoreria provinciale di POTENZA competente per territorio; - presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico IIS Carlo Levi, Sant’Arcangelo. In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell’accertamento delle infrazioni: - provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità; - individuano l’ammenda da comminare; - consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento; - consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria; In ordine di tempo, i responsabili preposti: - Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione. - Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale. - In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente. Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".